



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione 37

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 17/04/2021

OGGETTO: RIAPERTURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, INCLUSE AREE GIOCHI E AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che con la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 successivamente prorogata è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 - "Ulteriori disposizioni recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 57 del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare il punto 23 in cui è consentito la riapertura di parchi e giardini, con orari di apertura definiti dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti;

CONSIDERATO altresì il D.P.C.M. 17 maggio 2020 consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.

Preso atto che al punto 1 del sopracitato Allegato 8 al D.P.C.M. 17 Maggio 2020 è previsto che la fruibilità di parchi e giardini pubblici da parte di bambini di età inferiore ai tre anni e di adolescenti con genitori adulti familiari debba essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni

igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico.

Visti:

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.G.R 47 del 10 Aprile 2021 del Presidente della Regione Piemonte la quale al punto n7. Enuncia che è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero tolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni ne rispetto delle misure di prevenzione;

Ritenuto di poter consentire libero utilizzo delle aree giochi e delle aree attrezzate del Comune rispettando le seguenti indicazioni:

- Autoresponsabilizzazione dei comportamenti messi in essere all'interno dell'area sia per adulti che per bambini e ragazzi;
- Distanziamento sociale di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ponendo in capo agli adulti presenti, il rispetto del prescritto distanziamento fisico;
- Obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree per tutti gli utenti, ragazzi e bambini al di sopra dei sei anni che si trovano all'interno di dette aree

Ritenuto di procedere alla riapertura delle aree gioco del Comune di Borgo Ticino nel rispetto delle misure e dei comportamenti necessari a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

ORDINA

LA RIAPERTURA E L'UTILIZZO DEI GIOCHI, ATTREZZATURE E PANCHINE ALL'INTERNO DI PARCHI GIOCO CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- 1) RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE PARI A UN METRO E IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO;
- 2) I BAMBINI SIANO ACCOMPAGNATI DA ADULTI E CHE TUTTE LE PERSONE OLTRE I SEI ANNI CHE ACCEDONO ALLE AREE SIANO DOTATE DI MASCHERINE;
- 3) I GENITORI/RESPONSABILI SONO RESPONSABILI DELL'ADEGUATA PULIZIA DELLE MANI DEI FIGLI E DEGLI OGGETTI UTILIZZATI PER IL GIOCO;
- 4) AUTORESPONSABILIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI MESSI IN ESSERE ALL'INTERNO DELL'AREA SIA PER GLI ADULTI CHE PER I BAMBINI E RAGAZZI; E' RIMESSA IN CARICO ALLA RESPONSABILITA' DEI GENITORI ACCOMPAGNATORI DI BAMBINI E ADOLESCENTI IL RISPETTO DEL PRESCRITTO DISTANZIAMENTO FISICO;

RICHIAMA

L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Borgo Ticino

Che copia del provvedimento venga trasmetto all'UTG Prefettura di Novara, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Ticino, alla Polizia Locale di Borgo Ticino.

DA ATTO

Che le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 17 Aprile 2021 e sono efficaci fino a nuove disposizioni in materia impartite dagli organi statali e/o regionali.

Il Sindaco

Geom. Alessandro Marchese

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandro Marchese;1;21307669

